

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO E
L'ASSOCIAZIONE CENTRO "SOCIALE RICREATIVO
BELVEDERE APS" DI LAMA MOCOGNO PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI QUALI LA GESTIONE DEL
CHIOSCO BAR NEL PARCO DI LAMA BASSA E LA
MANUTENZIONE DI AREE VERDI NEL CAPOLUOGO. PROROGA.**

L'anno duemilaventisei addì (.....) del mese di Luglio, in Lama
Mocogno presso la sede Municipale

TRA

Il COMUNE DI LAMA MOCOGNO con sede in Via XXIV Maggio n. 4,
C.F. e P.I. 0046093036, rappresentato dal Responsabile del Settore
"Amministrativo" Sig.ra Gualandi Katiuscia, domiciliato per la funzione
presso la Sede Municipale, che agisce nel presente atto ai sensi
dell'art. 61, comma 8, lett.b, del vigente Statuto Comunale e quindi in
nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'anzidetto Comune;

E

L'Associazione denominata "Centro Sociale Ricreativo Belvedere
APS" (da ora in avanti Associazione "Belvedere Aps") - Codice
fiscale 92014170366 con sede legale in Via Dell'Artigianato 1, iscritta
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (repertorio n. 40733
in data 25/07/2022), rappresentata dal Sig. TORELLI Fabrizio, nato a
..... in data e residente in Lama Mocogno (MO) in Via
..... (C.F.), il quale dichiara di agire in nome,
per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa;

Premesso che:

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- il Comune di Lama Mocogno, considerata la progressiva diminuzione dei luoghi pubblici dove le persone possono ritrovarsi e stare insieme, al fine di contrastare l'isolamento e la solitudine sociale ed individuale, si è posto l'obiettivo di favorire e sostenere i momenti organizzati presenti sul territorio che si dedicano, quale loro obiettivo

statutario a organizzare il tempo libero, a creare momenti di socializzazione, di aggregazione e di ricreazione.

- Il soggetto che a Lama Mocogno svolge attivamente questa funzione è il “Centro Sociale Ricreativo Belvedere APS” nato anni fa su impulso del Comune per offrire ai cittadini opportunità di socializzazione, avente la sede sociale a Lama Mocogno in Via dell'Artigianato, n 1, che gestisce direttamente con i propri volontari, in conformità alla normativa soprarichiamata e regolarmente iscritto al RUNTS (repertorio n. 40733 in data 25/07/2022);

- Il Comune di Lama Mocogno individua nel “Centro Sociale Ricreativo Belvedere APS” (d’ora in poi “Associazione”) il soggetto idoneo per sviluppare le attività e gli obiettivi sopracitati e a tale scopo la medesima in collaborazione con il Comune promuove presso la propria sede un programma di attività ricreative, ludiche, culturali ed educative in base ai principi dello Statuto per cui:

- L'adesione alla Associazione è libera a tutti i cittadini che condividono lo statuto e accettano il programma di gestione;

- l'Associazione è gestita direttamente dai propri Soci;

- per accrescere le opportunità di ritrovo dei soci l'Associazione aumenta le giornate di apertura nella fascia oraria pomeridiana;

- il Comune è proprietario di un Chiosco Bar presso il parco di Lama Bassa che tradizionalmente costituisce un punto di riferimento per i frequentatori del parco limitrofo dove sono presenti un campo sportivo ed un campo gioco per le bocce;

- l'Associazione si è resa disponibile a proseguire la gestione della suddetta

quale sede estiva delle proprie attività, nel periodo di gestione del Chiosco indicativamente fino al 10/10/2026 avvalendosi dei propri volontari e si impegna alla manutenzione e pulizia giornaliera del parco e del campo bocce, a gestire i servizi igienici pubblici annessi al chiosco, al fine di tenerli in decoroso stato ed offrire agli utenti la possibilità di fruirne adeguatamente nonché a garantire la manutenzione delle fioriere e delle aiuole poste nel Capoluogo;

- che, conseguentemente, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di convenzione, disciplinante gli aspetti tecnici ed economici derivanti dall'accordo con l'Associazione. Per quanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO

La presente convenzione finalizzata a disciplinare gli accordi tra il Comune di Lama Mocogno e la "Associazione Belvedere APS" per ampliare attività di promozione sociale sul territorio, come delineate nei punti che seguono;

ART. 2 - IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività, oggetto di convenzione, avvalendosi dei propri soci volontari:

- Gestione del servizio Centro Sociale "Chiosco Bar del Parco di Lama Bassa" quale sede estiva delle attività sociali nel periodo di apertura del chiosco – indicativamente dal 15 giugno al 10 ottobre 2026 – avvalendosi di propri volontari, ivi compresa la gestione dei servizi

pubblici annessi al chiosco, al fine di tenerli in decoroso stato ed offrire agli utenti la possibilità di usufruirne;

- cura, con personale volontario, dell'area verde di pertinenza, consistente nel Parco di Lama Bassa e nel campo bocce;
- partecipazione, in modo coordinato con il personale comunale, alla manutenzione ed all'innaffiatura delle fioriere e delle aiuole poste nel Capoluogo comunale;

Per le attività svolte in autonomia, l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed a munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti, coordinando il proprio calendario delle attività con quello dell'Amministrazione Comunale.

La planimetria del Chiosco si allega alla presente convenzione.

ART. 3 - IMPEGNO DEL COMUNE

La manutenzione straordinaria della struttura del Chiosco e degli impianti annessi e le spese per le utenze della struttura rimangono a carico del Comune.

ART. 4 - RIMBORSI

Oltre all'eventuale introito derivante dalla gestione del Chiosco è confermato il rimborso spese annuo dovuto alla Associazione di € 500,00 (cinquecento/00), esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72.

Sono rimborsabili fino alla concorrenza del contributo di € 500,00 i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- spese per l'acquisto di attrezzature e/o materiali per la gestione del Chiosco e la pulizia delle aree annesse e la manutenzione delle aiuole.

ART. 5 - DURATA

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.

ART. 6 - CONTROLLI

Il Comune di Lama Mocogno a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione garantisce che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari, non facendo carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune e assumendosi la diretta,

personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione si impegna a stipulare una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato derivanti dalla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta al Comune.

ART. 9 - CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART. 10 - RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Il Comune e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986).

Il Comune e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

Il Responsabile del Settore "Amministrativo"

Gualandi Katiuscia

PER L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE BELVEDERE APS"

Torelli Fabrizio

[illegible]